

COMUNE DI ANDRIA

**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Approvato definitivamente dal Consiglio Comunale

Con atto n. 90 del 20.12.2005

Modificato con atto consiliare n. 21 del 13.02.2009



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:
NORME TECNICHE**

INDICE

CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

| | |
|--|------------|
| Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni | pag. n. 3 |
| Art. 2 - Quadro normativo di riferimento | pag. n. 3 |
| Art. 3 - Attuazione del Piano | pag. n. 4 |
| Art. 4 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26 | pag. n. 4 |
| Art. 5 - Cessazione dell'autorizzazione | pag. n. 7 |
| Art. 6 - Obblighi del titolare dell'impianto | pag. n. 8 |
| Art. 7 - Prescrizioni tecniche | pag. n. 9 |
| Art. 8 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati | pag. n. 10 |
| Art. 9 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati | pag. n. 10 |
| Art. 10 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata | pag. n. 12 |
| Art. 11 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo .. | pag. n. 12 |

CAPO II - GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA

| | |
|---|------------|
| Art. 12 - Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Andria | pag. n. 12 |
| Art. 13 - Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale | pag. n. 13 |
| Art. 14 - Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionale | pag. n. 13 |
| Art. 15 - Impianti destinati alle affissioni sociali o comunque prive di rilevanza economica | pag. n. 13 |
| Art. 16 - Impianti destinati alle affissioni necrologiche | pag. n. 14 |
| Art. 17 - Spazi per l'affissione diretta da parte di soggetti privati | pag. n. 14 |

CAPO III - PUBBLICITA' ORDINARIA

§ 1 - Pubblicità Permanente

| | |
|--|------------|
| Art. 18 - Mezzi pubblicitari durevoli | pag. n. 15 |
| Art. 19 - Ambiti di intervento | pag. n. 15 |
| Art. 20 - Cartello pubblicitario | pag. n. 16 |
| Art. 21 - Insegna di esercizio | pag. n. 18 |
| Art. 22 - Preinsegna | pag. n. 20 |
| Art. 23 - Transenna parapetonale | pag. n. 21 |
| Art. 24 - Paline e pensiline fermata bus | pag. n. 22 |
| Art. 25 - Altre forme di pubblicità permanente | pag. n. 22 |

§ 2 - Pubblicità Temporanea

| | |
|--|------------|
| Art. 26 - Mezzi pubblicitari provvisori | pag. n. 22 |
| Art. 27 - Striscione | pag. n. 22 |
| Art. 28 - Stendardo | pag. n. 23 |
| Art. 29 - Cartello temporaneo e totem | pag. n. 24 |
| Art. 30 - Preinsegna provvisoria | pag. n. 24 |
| Art. 31 - Teli e pannelli pittorici monofacciali | pag. n. 25 |
| Art. 32 - Altre forme di pubblicità temporanea | pag. n. 25 |
| Art. 32 bis - Disciplina della pubblicità sonora | pag. n. 25 |
| Art. 32 ter - Disciplina pubblicità sui veicoli | pag. n. 26 |

CAPO IV - PIANO DELLE AFFISSIONI

| | |
|--|------------|
| Art. 33 - Campo di attuazione | pag. n. 25 |
| Art. 34 - Prescrizioni ubicative | pag. n. 26 |
| Art. 35 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo | pag. n. 27 |
| Art. 36 - Piani e studi di arredo urbano | pag. n. 27 |
| Art. 37 - Occupazione di marciapiedi | pag. n. 28 |
| Art. 38 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche | pag. n. 28 |
| Art. 39 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici | pag. n. 29 |
| Art. 40 - Effettuazione delle affissioni dirette | pag. n. 30 |

CAPO V - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

| | |
|--|------------|
| Art. 41 - Supporti provvisori | pag. n. 31 |
| Art. 42 - Norme di prima applicazione della presente normativa | pag. n. 31 |
| Art. 43 - Sanzioni | pag. n. 33 |
| Art. 44 - Disapplicazione di norme | pag. n. 34 |

ELABORATI

Appendice - Programma delle affissioni:

- Elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di Piano e le affissioni dirette;
- Tavole riportanti le posizioni delle pubbliche affissioni di Piano e delle affissioni dirette;
- Documentazione fotografica delle nuove posizioni delle pubbliche affissioni;
- Rappresentazione fotografica e grafica delle tipologie consentite per le affissioni;

Allegato <A>: Quadro d'unione;

**Allegato **: Delimitazione degli ambiti di intervento;

Allegato <C>: Censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/07/2003;

Allegato <D>: Relazione illustrativa;

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Andria è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli articoli 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni e contenente: 1) le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, 2) l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni Dirette, 3) le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, 4) le disposizioni per le Affissioni Dirette, 5) la documentazione fotografica relativa alle posizioni per i nuovi impianti pubblici previsti e di quelli esistenti nonché delle Affissioni dirette, 6) la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.

Il Piano si articola inoltre nell'ALLEGATO <A>: tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, nell'ALLEGATO : tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell'ALLEGATO <C>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/07/2003 contenente le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare, nell'ALLEGATO <D>: relazione illustrativa.

ART. 2

Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano atualizzano la vigente normativa di legge, con particolare riferimento al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, nonché caducano l'art. 72 del vigente Regolamento edilizio comunale ed abrogano le norme del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione

consiliare n°74 del 27 giugno 1994, così come novellato ed integrato dalla successiva deliberazione consiliare n°21 del 28 marzo 2003, se non compatibili col presente piano.

Per l'effetto del comma precedente, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia, con specifico riguardo per:

- Il D. L.vo 30/04/1992, n°285 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice della strada)
- Il D.P.R. 16/12/1992, n°495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

ART. 3

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Andria. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma degli impianti affissionistici di nuova installazione.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli articoli 18 e 26 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

ART. 4

Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26

Il presente articolo disciplina l'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26 del presente Regolamento.

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26 del presente Regolamento, lungo le strade o in vista di esse, è soggetta in ogni caso ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Andria, nella sua qualità di ente proprietario della strada.

All'interno dei centri abitati la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune di Andria, salvo il preventivo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari da collocarsi su una strada comunale e visibili da altra strada appartenente ad ente diverso, è rilasciata dal Comune di Andria subordinatamente al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, quando sono visibili dalla strada, è rilasciata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero centro abitato del Comune, all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Andria.

La richiesta deve essere inoltrata al Settore Risorse Economiche del Comune di Andria, il quale provvederà ad istruire la relativa pratica, acquisendo i necessari pareri e nulla osta.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.18, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Andria, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale.

La domanda deve contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la descrizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.18 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.18 si deve allegare la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di sopralluogo tecnico. **Detto diritto sarà rimborsato in caso di sopravvenienza di diniego dell'Ufficio, senza che lo stesso abbia effettuato alcun sopralluogo.**

Alla domanda si devono inoltre allegare, in duplice copia, gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio

pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale.

Gli elaborati devono dimostrare, anche con l'ausilio di corredo fotografico ed iconografico, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile, devono essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti.

Alla domanda si deve allegare una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione pubblicitaria allocata dinanzi o nelle immediate vicinanze di edifici storici e di pregio artistico ed architettonico, o dinanzi o nelle immediate vicinanze di insiemi architettonici di particolare interesse, o che nuoccia al decoro dell'ambiente, o che turbi l'estetica, o che alteri gli elementi architettonici, o che limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Alla domanda il richiedente deve allegare il titolo giuridico attestativo della disponibilità dell'area da parte del domandante qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata. Nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato deve allegare la richiesta di autorizzazione ad occupare suolo pubblico.

Il procedimento amministrativo, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ed avviato con la presentazione della domanda da parte dell'interessato, deve essere concluso entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta.

Il procedimento amministrativo è soggetto alle prescrizioni della legge 8 agosto 1990 n°241 e successive modifiche ed integrazioni. L'iter procedimentale può essere sospeso, motivatamente, soltanto una volta da parte dell'ufficio competente, dandone tempestiva comunicazione al richiedente. Non è ammesso il silenzio assenso in ordine all'avviato procedimento di primo rilascio.

L'autorizzazione richiesta sarà rilasciata dal dirigente o suo delegato del Settore Risorse Economiche del Comune di Andria.

All'interessato sarà data tempestiva comunicazione del nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto, in caso di assenza, che rimane il referente per tutti gli atti e procedimenti collegati all'istanza presentata.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.18, ad eccezione delle insegne di esercizio, ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Allo scadere del termine triennale alcuna comunicazione è dovuta dal Comune di Andria al titolare dell'autorizzazione. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione in scadenza di assumere ogni iniziativa utile al rinnovo della stessa, se v'è interesse, nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza. Nel caso di mancato rinnovo il titolare uscente deve provvedere a proprie spese alla rimozione dell'impianto pubblicitario. In mancanza vi provvederà il Comune di Andria, con rivalsa sull'inadempiente, previa diffida a provvedervi.

Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda, corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, quest'ultima deve intendersi rinnovata, in mancanza di fattori impeditivi o ostativi.

ART. 5

Cessazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere annullata prima dei tre anni per:

1. motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici *e privati autorizzati dall'Ente* sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto autorizzato;
2. inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
3. mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune o ad altri Enti pubblici;
4. rinuncia espressa del soggetto di diritto, autorizzato all'atto autorizzatorio, comunicata al Comune di Andria – Settore risorse Economiche, allegandovi la documentazione relativa alla rimozione dell'impianto e alla riconsegna del titolo originale.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le dodici ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 6

Obblighi del titolare dell'impianto

Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto vale anche come autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, qualora l'impianto comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune.

L'autorizzazione deve essere ritirata entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso da parte del Servizio.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire ad opera del soggetto autorizzato, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di consegna del titolo autorizzatorio ed entro il termine di dieci giorni per la pubblicità temporanea.

L'autorizzazione decade se non viene ritirata o se i lavori non verranno eseguiti entro i termini di cui ai precedenti commi.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

1. verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
2. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
3. adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
4. dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della corresponsione di quanto dovuto;
5. stipulare apposita polizza assicurativa R.C.
6. pagare la eventuale tassa d'occupazione di suolo pubblico

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione sia avvenuta per silenzio-assenso, nell'ipotesi di rinnovo dell'autorizzazione.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 1) amministrazione rilasciante, 2) soggetto titolare, 3) numero dell'autorizzazione, 4) progressiva chilometrica del punto di installazione, 5) data di scadenza. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. Nel caso di

rinnovo mediante silenzio–assenso, il numero dell’ autorizzazione dovrà essere sostituito dall’ indicazione “rinnovo ex art.4 del Regolamento”.

L’ autorizzata installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, dovranno essere saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell’ uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguire, a proprie spese e con assunzione di ogni e qualunque responsabilità, la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche che si renderanno eventualmente necessarie. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l’ autorità competente potrà ordinare la rimozione d’ ufficio dell’ impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26 è a totale carico del titolare dell’ impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26 sono a totale ed esclusivo carico del titolare dell’ impianto.

Il titolare dell’ impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune di Andria o di altro ente proprietario della strada.

ART. 7

Prescrizioni Tecniche

Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli e con le caratteristiche prescritte all'art.49 ed all'art.50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 18 e 26, le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuna loro tipologia.

Il centro abitato andriese è quello delimitato, ivi incluse le successive variazioni di delimitazione, con la deliberazione nelle forme di rito, assunta ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del vigente Codice della strada.

ART. 8

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.18 e 26 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.18, **escluso le insegne di esercizio**, nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.7
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.7
- dai segnali di indicazione, dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari ... m.15
- dal ciglio dei balconi non inferiore a m.1,50**
- dai passi carrabili m. 4**

E' in ogni caso vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.18 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento

- nelle zone a traffico limitato e/o pedonale, ad esclusione delle insegne di esercizio;
- davanti all'ingresso delle attività produttive.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui ai successivi articoli 18 e 26 deve inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
- e) **le preinsegne ed i cartelli collocati sui marciapiedi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, devono avere il bordo inferiore ad un'altezza minima di mt. 2,20 ai sensi dell'art. 81, comma quinto, del DPR 495/92.**

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori evitando i colori rosso, verde, e arancio, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria. La mancata osservanza della citata prescrizione comporta il diniego della domanda autorizzatoria e nel caso di installazione abusiva la rimozione forzata dell'impianto. ***Gli impianti pubblicitari da installare sui marciapiedi devono essere collocati ad una distanza non inferiore a m. 2 dal fronte muro.***

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede, il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m.2 dalla carreggiata.

ART. 11

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del nulla osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

CAPO II

GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA

ART. 12

Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Andria

Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, al loro adeguamento nel rispetto del presente Piano, nonché,

all'ulteriore potenziamento degli impianti affissionali, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano generale degli impianti. Rimangono consentite, in deroga a quanto stabilito dal presente Piano, ulteriori installazioni di impianti affissionali, solo per sopraggiunte esigenze di pubblico servizio.

Tutti i manufatti innanzi specificati saranno sormontati dallo stemma del Comune e dalla scritta "COMUNE DI ANDRIA" e le altre diciture di cui all'art. 38 Definizione e Tipologia degli Impianti-Prescrizioni tecniche.

Gli impianti di proprietà pubblica non sono sottoposti al regime autorizzatorio di cui al presente Regolamento.

ART. 13

Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale

Ai sensi del D. L.vo 507/93, le affissioni, sugli impianti di proprietà comunale, dei manifesti destinati alla pubblicità di natura commerciale, devono essere effettuate, a cura del Comune, con i criteri e le tariffe stabilite dal D.L.vo 507/93 e successive modifiche o integrazioni.

ART. 14

Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionale

L'affissione di manifesti di natura istituzionale deve attenersi a quanto stabilito dal D. Lgs. 507/93 e dal presente Piano.

Sono soggetti abilitati alla richiesta di utilizzazione di tali impianti: gli uffici comunali, con particolare riferimento a quelli preposti all'indizione di gare, i settori, le circoscrizioni, nonché il Sindaco e gli Assessorati.

Il Comune di Andria ammette nel concetto di pubblica affissione istituzionale sia le attività istituzionali propriamente dette, sia le attività che abbiano la diretta partecipazione, debitamente provata, degli Enti pubblici, a condizione che non esistano "sponsor" e che sia evidente l'assenza di scopo di lucro.

Le affissioni di cui al presente articolo devono avere luogo sugli impianti a ciò appositamente destinati, salvo eventuali deroghe per particolari motivi di ordine pubblico.

ART. 15

Impianti destinati ai partiti o gruppi politici e/o consiliari, alle affissioni sociali o, comunque, prive di rilevanza economica

L'affissione di manifesti che contengano messaggi di natura sociale e politica, in ogni caso privi di rilevanza economica, dei partiti, dei gruppi politici e/o consiliari, deve essere effettuata negli appositi spazi con equa distribuzione in tutti i quartieri della città con il pagamento del diritto ridotto del 50%. In mancanza di spazi verrà rispettato l'ordine di arrivo.

ART. 16

Impianti destinati alle affissioni necrologiche

L'affissione di manifesti necrologici dovrà avvenire solo ed esclusivamente negli appositi spazi e solo presso la casa del defunto e dei parenti e presso la sede dell'ufficio o posto di lavoro del defunto.

I manifesti devono avere le dimensioni non superiori a mm700x400.

Per questo tipo di manifesti è ammessa l'affissione diretta solo nei giorni di sabato e festivi e solo per gli annunci mortuari. Per i manifesti di trigesimi ed anniversari non è ammessa l'affissione diretta.

ART. 17

Spazi per affissione diretta da parte di soggetti privati

In esecuzione del D. L.vo 507/93, il Comune di Andria affida in concessione a soggetti privati numero 130 (mq. 2340) dei 154 (mq. 2772) impianti, di proprietà comunale, per l'affissione diretta di natura commerciale, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica.

Nella gara ad evidenza pubblica da esperire si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- 1- I 130 impianti saranno divisi in 10 lotti omogenei dal punto di vista della collocazione degli stessi;
- 2- Ogni concessionario non potrà risultare assegnatario di un numero superiore a 2 lotti;
- 3- La durata della concessione non potrà superare i 9 anni e non sarà rinnovabile automaticamente;
- 4- E' fatto divieto di sub-concessione;

Il concessionario dovrà corrispondere, oltre ai tributi dovuti (Imposta Pubblicità e Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche o relativi canoni) un canone di concessione, rapportato alla durata dell'utilizzo e alla superficie dell' impianto

pubblicitario, canone che sarà stabilito dalla Giunta Comunale.

Il concessionario del lotto dovrà provvedere alla installazione degli impianti sugli spazi assegnati. Allo scadere della concessione gli impianti realizzati saranno devoluti gratuitamente al Comune.

La concessione sarà disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e del relativo canone dovuto al Comune, le prescrizioni per la realizzazione degli impianti e degli arredi urbani nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.”

CAPO III

PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 -

Pubblicità permanente

ART. 18

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

ART. 19

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria

“Allegato B” al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Andria, così come delimitato nella categoria 5 ai fini TOSAP. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Andria a prevalente destinazione residenziale, così come delimitato nelle categorie 1-2-3 ai fini TOSAP. Anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Andria e della frazione di Montegrosso, come delimitati ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Andria e della frazione di Montegrosso, come delimitati ai sensi del Codice della strada. In tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

ART. 20

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della strada, nonché a quanto stabilito dal presente Regolamento in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari;

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9. Nelle aree dell'Ambito N. 2 sottoposte a vincolo di tutela i cartelli potranno essere collocati esclusivamente a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti, saranno del tipo monofacciale su palo,

della superficie massima di mq.1,20 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi per luce indiretta. Nelle restanti aree i cartelli potranno essere anche del tipo bifacciale, della superficie massima di mq.2,00 per ciascuna faccia, di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario per mezzo dei cartelli di cui sopra, recanti immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. All'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 20 mq. ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq.3,00 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario per mezzo dei cartelli di cui sopra, recanti immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti..

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Negli Ambiti n°2 e 3 è consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari sulle coperture o a parete lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di cui al presente articolo, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente per

il rilascio, salvo il nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente. Tali cartelli non potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

ART. 21

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono quelle ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono. Esse sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e parallelamente ad esso.

Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella definizione del comma precedente; esse sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate a muro, su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1 - In tale Ambito sono consentite solo le insegne a parete frontali. Esse potranno essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. L'insegna potrà essere luminosa solo per luce propria e non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°1, inoltre le stesse potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a giorno potranno essere a muro o su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività; saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra e a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività; la superficie massima consentita per le insegne a giorno è pari a mq.1,50; in tale Ambito l'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. In nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici.

AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°2, inoltre potranno essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre e dei balconi, per tutta la loro lunghezza e avranno l'altezza massima pari a 70 cm. Le insegne a giorno potranno essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline saranno collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, avranno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato in cui ha sede l'attività, saranno collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno potranno essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente, la variabilità messaggio non potrà essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali e nella zona P.I.P. il Comune di Andria può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti sufficientemente dimostrato, il Comune di Andria potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 22

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m. 1,50x0,30.

E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

AMBITO N.1 - non è consentita l'installazione di preinsegne.

AMBITO N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi e ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche

ospedaliera, enti e sedi di attività di pubblica utilità, qualora a giudizio del Comune di Andria si reputi utile l'impianto di un sistema informativo.

AMBITO N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art.134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impianto dovrà obbligatoriamente prevedere lo spazio per l'inserimento di sei preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.

Nel P.I.P. (Piano degli Insediamenti Produttivi) l'apposizione di preinsegne dovrà sottostare ad un piano organico redatto a cura dell'ufficio che sia improntato a criteri di uniformità di aspetto e tale da soddisfare le esigenze delle aziende.

ART, 22 bis

Mezzi pubblicitari nella zona P.I.P.

Nella zona P.I.P., la sistemazione di ogni mezzo pubblicitario autorizzabile, ad esclusione delle insegne di esercizio, dovrà rientrare in una proposta progettuale organica, redatta dall'ufficio entro il 31.12.2009, che sia improntata a criteri di uniformità ed utilità pubblica.

ART. 23

Transenna parapetonale

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapetonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20 recante il messaggio pubblicitario.

La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapetonale è autorizzato dal Comune di Andria e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto.

ART. 24

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate. **Per questa fattispecie non si applicano le distanze previste dall'art. 9 del presente Regolamento.**

ART.25

Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

- § 2 -

Pubblicità temporanea

ART. 26

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 27

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Andria. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinate da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali;

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali;

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione in nessun caso può essere luminoso, né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 28

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Andria. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi, con le seguenti modalità:

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di standardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali;

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di standardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali;

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di standardi

Lo standardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo standardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 29

Cartello temporaneo e totem

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di mt. 1,30 x 1,70 oppure di mt. 1,86 x 2,71 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; il totem è un manufatto a forma cilindrica o di prisma realizzato in materiale rigido della superficie massima di 6 mq ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti.

Essi potranno essere collocati lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,50 o nelle aree private di pertinenza dell'attività; non devono costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e devono essere posizionati in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi, e con le seguenti modalità:

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di tali mezzi pubblicitari finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali;

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di tali mezzi pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di tali mezzi pubblicitari.

Il cartello temporaneo e il totem possono essere luminosi per luce indiretta.

ART. 30

Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti NN. 1, 2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3, non rinnovabili.

ART. 31

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Andria il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 32

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Andria, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive. In ogni caso non possono essere affissi utilizzando i pali della pubblica illuminazione, gli alberi nonché i pali della segnaletica stradale.

ART. 32 bis

Disciplina della pubblicità sonora

La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

durante l'orario solare:

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00

durante l'orario legale:

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00

E' sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e dalle scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.

ART. 32 ter

Disciplina pubblicità sui veicoli

La pubblicità su veicoli specificatamente adibiti ad effettuare pubblicità per conto altrui non può essere effettuata con sosta del veicolo per più di quindici minuti. Detta sosta è completamente vietata negli ambiti 1 e 2.

CAPO IV

PIANO DELLE AFFISSIONI

ART. 33

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

ART. 34

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.10,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

ART. 35

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è

consentita l'installazione degli impianti affissionistici in assenza del nulla osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 36

Piani e studi di arredo urbano

Gli impianti affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

ART. 37

Occupazione di marciapiedi

Gi impianti affissionistici da installare sui marciapiedi devono essere collocati in modo da non costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria rispettando le distanze dell'art. 10.

ART.38

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun impianto sarà sormontato da una cimasa recante.

- lo stemma del Comune e la scritta "COMUNE DI ANDRIA – Servizio Affissioni e pubblicità" se trattasi di impianti destinati all'affissione di natura commerciale,
- lo stemma del Comune e la scritta "COMUNE DI ANDRIA – Il Comune informa" se trattasi di impianti destinati all'affissione di natura istituzionale,
- lo stemma del Comune e la scritta "COMUNE DI ANDRIA – La Comunità informa" se trattasi di impianti destinati all'affissione di natura sociale/politica,
- lo stemma del Comune e la scritta "COMUNE DI ANDRIA –Annunci mortuari" se trattasi di impianti destinati all'affissione di annunci mortuari,
- lo stemma del Comune e la scritta "COMUNE DI ANDRIA –Affissioni dirette" se trattasi di impianti destinati all'affissione diretta da parte di soggetti privati,

- il numero progressivo di identificazione dell'impianto conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

- SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 210x200, 600x300;
- SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140;
- SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, pertanto è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone; i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare in rapporto alla tipologia degli impianti; il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno; il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto. I plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta

ART.39

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità e attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE: n°20 impianti per mq.86,80 (124 fogli del formato 70x100), pari al 5% delle pubbliche affissioni, nei quali troveranno collocazione i messaggi di cui all'art.19 Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Tali impianti sono distinti con la LETTERA "A" nella tabella in appendice al presente Regolamento, e con il COLORE ARANCIONE nelle tavole anch'esse in appendice al presente Regolamento.

SUPERFICI A FINALITA' SOCIALE O PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA: n°247 impianti per mq.803,20 (1.133 fogli del formato 70x100), pari al 46,5% delle pubbliche affissioni, nei quali troveranno collocazione i messaggi privi di rilevanza economica diversi da quelli di cui all'art. 19 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.. Tali impianti sono distinti con la LETTERA "S" nella tabella in appendice al presente Regolamento, e con il COLORE VERDE nelle tavole anch'esse in appendice al presente Regolamento.

SUPERFICI DESTINATE AGLI ANNUNCI NECROLOGICI: n°22 impianti per mq.61,60 (88 fogli del formato 70x100), pari al 3,5% delle pubbliche affissioni, nei quali troveranno collocazione unicamente i messaggi di carattere necrologico. Tali impianti sono distinti con LETTERA "F" nella tabella in appendice al presente Regolamento, e con il COLORE MARRONE nelle tavole anch'esse in appendice al presente Regolamento.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n°188 impianti complessivi per mq.771,96 (1.081 fogli del formato 70x100), pari al 45% delle pubbliche affissioni, nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale e così ripartiti: n°81 impianti in categoria speciale per mq.386,76 (542 fogli del formato 70x100), e n°107 impianti in categoria normale per mq.385,20 (539 fogli del formato 70x100). Tali impianti sono distinti con la LETTERA "C" nella tabella in appendice al presente Regolamento, e con il COLORE CELESTE nelle tavole anch'esse in appendice al presente Regolamento.

ART.40

Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano.

La superficie complessiva che potrà essere affidata a soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette, è distribuita in n°130 impianti per complessivi mq. 2.340 (impianti mt. 3x6).

Tali impianti sono distinti con la LETTERA "P" nella tabella in appendice al presente Regolamento, e con il COLORE MAGENTA nelle tavole anch'esse in appendice al presente Regolamento.

Sugli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 41

Supporti Provvisori

Non è in alcun modo consentita l'effettuazione delle affissioni pubbliche o private con modalità in contrasto con le previsioni del presente Piano.

Analogamente non è in alcun modo consentita l'effettuazione delle affissioni pubbliche o private su supporti provvisori o comunque diversi da quelli previsti dal presente Piano.

ART.42

Norme di prima applicazione della presente normativa

Il Servizio Risorse Tributarie, appena approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni procederà, nei modi e nei tempi più consoni e più brevi ad un censimento del complesso degli impianti pubblicitari attivi nel territorio comunale.

Al termine del censimento, al fine di garantire il pieno e completo adeguamento di tutti gli impianti pubblicitari al presente regolamento, si prevede un periodo della durata di quattro mesi, a far data dal termine del censimento, entro il quale, su impulso e per iniziativa del Settore Risorse Economiche si attueranno e perfezioneranno le procedure di adeguamento di detti impianti.

Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al precedente comma, il Settore Risorse Economiche procederà, con apposita lettera di convocazione, ad invitare tutti i soggetti, nessuno escluso, titolari di autorizzazioni ed impianti attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a recarsi presso il Servizio Risorse Tributarie, con la

documentazione di interesse, al fine di verificare la conformità di ciascuna autorizzazione e/o impianto alla presente normativa oppure la sua eventuale abusività.

Il procedimento amministrativo di verifica di conformità e/o di abusività deve concludersi entro e non oltre quarantacinque giorni e deve concludersi con una formale attestazione di conformità e/o di difformità o di abusività, da comunicarsi all'interessato.

La verifica di abusività è volta all'accertamento dell'esistenza o meno del titolo autorizzativo.

La verifica di conformità o difformità è volta all'accertamento della rispondenza dell'impianto autorizzato alle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale, nonché alla presente normativa.

Le determinazioni del Settore Risorse Economiche, assunte al termine del procedimento amministrativo di verifica sulla adeguabilità degli impianti o sulla rinnovabilità delle autorizzazioni, ai sensi del comma seguente, dovranno essere vincolate all'osservanza del limite quantitativo degli impianti installabili nel territorio andriese, ai sensi del presente Regolamento.

In occasione della verifica di conformità e/o difformità o di abusività, il Settore Risorse Economiche disporrà come segue:

- a) nel caso in cui l'impianto pubblicitario risulterà abusivo, perché privo di valido titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Andria o con titolo autorizzativi scaduto e non rinnovato, dichiarata l'abusività dello stesso, si ordinerà la rimozione del medesimo, a cura e spese del titolare, da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla data della notificazione dell'ordinanza di rimozione; in difetto provvederà il Comune di Andria, a propria cura e spese, con diritto di rivalsa sull'inadempiente. La stessa procedura sarà adottata in caso di inottemperanza per le fattispecie sub lett. c);
- b) nel caso in cui l'impianto pubblicitario risulterà autorizzato, con titolo autorizzativo avente pieno corso legale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il predetto titolo continuerà ad avere effetto fino alla sua scadenza naturale, qualora l'impianto risulti conforme al presente Regolamento d'attuazione, al termine del procedimento di verifica;
- c) nel caso in cui l'impianto pubblicitario risulterà autorizzato, con titolo autorizzativo avente pieno corso legale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ma, al termine del procedimento di verifica, non più rispondente alla normativa vigente della circolazione stradale ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento d'attuazione, dovrà essere adeguato, a cura e spese del titolare dell'impianto, entro e

non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della formale attestazione di conformità o di difformità ed invito all'adeguamento, da parte del Settore Risorse Economiche. La comunicazione-invito dovrà indicare i puntuali interventi di adeguamento da effettuarsi. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente articolo è da considerarsi nuova autorizzazione;

- d) al termine del periodo di quattro mesi di cui al comma 2 del presente articolo, tutti gli impianti privati per le affissioni dirette, esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Andria, dovranno essere stati adeguati, a cura e spese dei rispettivi titolari, ed entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, alle prescrizioni indicate nella tabella allegata all'Appendice. Allo scopo il titolare dovrà presentare, a propria cura e spese, apposita domanda per l'adeguamento alla normativa vigente ed alle prescrizioni previste nel presente Regolamento.
- e) al termine del periodo di quattro mesi di cui al comma 2 del presente articolo, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno richiedere al Comune di Andria il rilascio della targhetta di cui all'art.6 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada; tale targhetta dovrà risultare installata sull'impianto entro il termine di trenta giorni dalla data del rilascio;
- f) nel caso di riscontrate morosità e/o irregolarità, da parte dei titolari degli impianti pubblicitari sottoposti a verifica, in ordine alle obbligazioni tributarie connesse agli stessi impianti, purché debitamente autorizzati, gli stessi dovranno provvedere a sanare le rispettive pendenze, nelle forme, con le modalità e le scadenze che saranno loro comunicate dal Settore Risorse Economiche. In ogni caso, la regolare corresponsione delle somme dovute al Comune di Andria e rivenienti dal servizio di pubblicità non sana l'assenza del titolo autorizzativo, con l'effetto di dover considerare l'impianto interessato abusivo.

Al termine del periodo di cui al comma 2 del presente articolo, tutti gli impianti, nessuno escluso, insistenti nel territorio comunale andriese alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere stati verificati da parte dell'Ufficio preposto.

ART. 43

Sanzioni

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale-Nucleo Antielusione, dell'Ufficio Tecnico e, qualora il servizio sia dato in concessione, del

Concessionario del servizio pubblicità, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di TOSAP.

E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia senza il titolo autorizzativo, allorquando richiesto.

Gli impianti pubblicitari abusivi perché privi di titolo autorizzativo, oppure installati in difformità strutturale e fisica rispetto alla documentazione esibita al fine del conseguimento dell'autorizzazione, oppure perché installati senza la prescritta targhetta di identificazione e senza autorizzazione, o per i quali non è stato effettuato il pagamento delle relative obbligazioni tributarie, saranno rimossi immediatamente dopo la loro rilevazione da parte della vigilanza municipale andriese, in uno con la notifica, nelle forme di rito, del processo verbale di contestazione, redatto da competente pubblico ufficiale.

Resta ferma l'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'**art.23** del D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'art.24, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n°507.

Ricevuta la relazione del servizio della Polizia Municipale circa l'insistenza di un impianto abusivo sul territorio andriese, il Capo Settore Risorse Economiche, con propria ordinanza, disporrà l'immediata rimozione, trasmettendola al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sulla sua esecuzione, nonché l'immediata copertura della pubblicità con esso effettuata. La rimozione sarà effettuata a cura e spese del Comune di Andria, salvo il diritto di rivalsa, se esercitatile.

ART. 44

Disapplicazione di norme

Tutte le norme contenute nell'art. 72 del Regolamento edilizio ed in qualsiasi altro atto del Comune non compatibili con quelle contenute nel presente Piano sono disapplicate.